



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

STATUTO

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 22.03.2002

Modificato ed integrato con:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29.10.2013

deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/9/2018

deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28/11/2018

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 Comune

ART. 2 Territorio

ART. 3 Identificazione

ART. 4 Funzioni

ART. 5 Principi fondamentali

ART. 6 Criteri ispiratori

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - INDIVIDUAZIONE

ART. 7 Organi

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 Consiglio

ART. 9 Consiglieri

ART. 10 Gruppi Consiliari

ART. 11 Conferenza dei Capi-Gruppo

ART. 12 Commissioni Consiliari

ART. 13 Presidenza e convocazione del Consiglio

ART. 14 Validità delle sedute e votazione

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 15 Giunta

ART. 16 Composizione

ART. 17 Nomina della Giunta - Presentazione linee programmatiche

ART. 18 Durata in carica

ART. 19 Competenze

ART. 20 Funzionamento

ART. 21 Assessori

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 22 Sindaco

ART. 23 Competenze

ART. 24 Vice Sindaco

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 Disposizioni comuni agli Amministratori

ART. 26 Regolamento organi

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 27 Organizzazione

ART. 28 Personale

CAPO II - SEGRETARIO

ART. 29 Segretario

ART. 30 Vice Segretario

CAPO III - DIRIGENTI

ART. 31 Competenza

ART. 32 Rapporti a tempo determinato

ART. 33 Collaborazione esterne

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 Responsabilità

ART. 35 Regolamenti

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36 Forme di gestione

CAPO II - AZIENDA SPECIALE

ART. 37 Costituzione dell'azienda

ART. 38 Organi dell'azienda

CAPO III - ISTITUZIONI

ART. 39 Costituzione delle istituzioni

ART. 40 Organi della istituzione

ART. 41 Il Direttore

ART. 42 Competenze e funzionamento

ART. 43 Indennità

CAPO IV - SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 44 Nomina e revoca degli Amministratori e Sindaci

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – CONVENZIONI e UNIONI DI COMUNI

ART. 45 Convenzioni e Unioni di Comuni

CAPO II - CONSORZI

ART. 46 Consorzi

CAPO III - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 47 Promozione

ART. 48 Partecipazione

ART. 49 Vigilanza

TITOLO VI - FINANZA, BENI E CONTRATTI

ART. 50 Finanza Comunale

ART. 51 Bilancio di Previsione

ART. 52 Conto consuntivo

ART. 53 Collegio dei Revisori

ART. 54 Controllo economico interno

ART. 55 Beni comunali

ART. 56 Regolamento di contabilità

ART. 57 Contratti

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 58 Pubblicità degli atti

ART. 59 Diritto di accesso

ART. 60 Partecipazione al procedimento

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 Istanze, petizioni e proposte

ART. 62 Consultazione

ART. 63 Referendum consultivo

ART. 64 Consulte ed altri organismi di partecipazione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 Revisione dello Statuto

ART. 66 Regolamenti

ART. 67 Raccolta.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – Comune

1-Il Comune di Comacchio rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo tutelandone ed ampliandone l'autonomia, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, della carta europea delle autonomie locali, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2-Il Comune ha sede in Comacchio, città capoluogo.

3-Il Comune può prevedere con atto di Giunta Comunali la costituzione di uffici amministrativi nelle frazioni denominati delegazioni comunali, allo scopo di favorire l'ottimizzazione dei servizi all'utenza.

ART. 2 - Territorio

1-Il territorio del Comune comprende Comacchio, capoluogo, Porto Garibaldi, con centri di Lido degli Estensi e Lido di Spina, San Giuseppe, con centri di Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido di Volano, Vaccolino e Volania, le Valli.

2-A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione le modificazioni della circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale.

ART. 3 - Identificazione

1-Il Comune di Comacchio ha diritto al titolo di Città, concesso con decreto. E' decorato al valore per la partecipazione della popolazione alla guerra di liberazione nazionale. Assume l'impegno di considerarsi il naturale erede dei valori ideali e del patrimonio storico espresso dal Risorgimento dalla Resistenza.

2-Il Comune di Comacchio ha proprio stemma e gonfalone.

3-Il loro uso è disciplinato da Regolamento.

ART. 4 - Funzioni

1-Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti previsti dalla legge.

2-Il Comune esercita inoltre ogni altra funzione attribuita o delegata da legge statale o regionale.

3-Il Comune, esercita altresì ogni funzione utile alla rappresentanza, alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, nel rispetto delle competenze riservate dalla legge in via esclusiva ad altre amministrazioni.

ART. 5 – Principi fondamentali

1 - Nell'esercizio della sua attività il Comune di Comacchio persegue gli obiettivi di eguaglianza, solidarietà, giustizia, libertà e sviluppo civile, economico, sociale e culturale dei singoli e della collettività, come sanciti nella costituzione, nelle Dichiarazioni delle organizzazioni Europee e Mondiali.

In particolare:

– Valorizza e promuove la consapevole partecipazione popolare in una prospettiva di autogoverno della comunità locale, ricollegandosi alle migliori e più radicate tradizioni di autonomia della collettività comacchiese;

- Tutela le peculiari risorse ambientali e naturali e ne promuove il ripristino e la valorizzazione quale fondamento, unitamente al patrimonio storico ed artistico, dello sviluppo equilibrato e consapevole della comunità e delle sue attività economiche con particolare riguardo al turismo;

- Tutela e valorizza le differenze che si esprimono nella società, siano esse di origine sessuale, etnica, linguistica, di razza, di religione e politiche;

-Il Comune, secondo i principi di cui al D.Lgs. 11.04.2006 n.198 – Codice delle Pari Opportunità – adotta piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.

ART. 6 – Metodi ispiratori

1-Il Comune di Comacchio assume il metodo e gli strumenti della programmazione sia per le funzioni di propria competenza che concorrono all'attività della Provincia e della Regione. Promuove ogni utile forma di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione ed altri Enti Pubblici.

2-Nella propria attività si attiene alla distinzione tra decisione politico-amministrativa, di determinazione dell'indirizzo e di controllo sulla sua attuazione, di competenza degli organi elettivi ed attività istruttoria e di gestione amministrativa affidata ai dirigenti e responsabili degli uffici dei servizi.

3-Struttura l'organizzazione dei propri uffici e servizi secondo criteri di autonomia e responsabilità operativa, efficacia ed efficienza delle prestazioni rese, semplicità delle procedure, economicità della gestione.

4-Favorisce la partecipazione della comunità locale alla formazione, all'attuazione ed al controllo della propria attività.

5-Assicura la più ampia ed imparziale informazione sul proprio operare, ispirato ai criteri della massima trasparenza amministrativa.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE

ART. 7 - Organi

1 - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2 - Le competenze degli organi sono quelle determinate dalla Legge e specificate nel presente Statuto.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - Consiglio

1 - Il Consiglio è composto conformemente alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere dai Consiglieri e dal Sindaco, che ne fa parte ad ogni effetto con diritto di voto. In particolare è compreso nella determinazione dei quorum strutturali e funzionali con riferimento ai Consiglieri assegnati od in carica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui al successivo comma 4) del presente articolo.

2 - Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Può assumere atti di indirizzo politico mediante l'adozione di ordini del giorno.

3 - L'elezione, la composizione, la durata in carica e le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge. Le competenze del Consiglio non sono delegabili.

4 - Il Consiglio provvede alle determinazioni concernenti i propri componenti e disciplina il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti assegnati, nel quale sono indicati, in particolare:

a. Le modalità per la convocazione;

b. Le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;

c. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, pari ad almeno un terzo dei componenti assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

5 - Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con il regolamento di cui al precedente comma 4 sono fissate le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio stesso servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il relativo funzionamento. Con lo stesso regolamento è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari di cui al successivo articolo 10.

6 - Il Consiglio partecipa nei modi indicati al successivo articolo 17 alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, nonché alla verifica periodica dell'attuazione delle stesse da parte del Sindaco medesimo e degli Assessori.

7. Tutti i candidati a sindaco o a consigliere, nonché ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali devono rispettare i limiti e rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale secondo quanto previsto dalle specifiche norme dello Stato.

8 - Il regolamento del Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco e disciplina altresì la procedura per la presentazione di candidature per le nomine riservate al Consiglio di legge.

9 - I rappresentanti dell'Ente, nominati secondo le modalità di cui all'ottavo comma, devono relazionare al Consiglio sull'attività svolta secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

10 – Il Sindaco può conferire a singoli consiglieri una delega avente ad oggetto materie circoscritte e puntuali, nell'ambito delle quali il Consigliere delegato medesimo coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte.

11. La delega ha durata massima pari al mandato del Sindaco e può essere revocata con decreto del Sindaco medesimo.

12. In occasioni di celebrazioni e commemorazioni, in caso di assenza o impedimento il Sindaco può delegare oltre al vice-sindaco e agli assessori, anche un consigliere comunale, valutando, a seconda della tipologia della iniziativa, l'uso della fascia tricolore, del gonfalone o altri simboli distintivi.

ART. 9 - Consiglieri

1 - Ogni Consigliere rappresenta la Comunità Comunale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni comunali, nonché dalle aziende comunali e consortili ed altresì dagli enti comunque dal Comune dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3 - Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e di deliberare di competenza del Consiglio.

4 - L'esercizio dei diritti di cui al secondo e terzo comma è disciplinato dal Regolamento, che ne assicura comunque risposta entro trenta giorni.

5 - Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.

6 - Le assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio devono essere giustificate per iscritto personalmente entro le successive 48 ore. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute del Consiglio per un periodo continuativo superiore a quattro mesi, decorrenti dalla prima assenza ingiustificata, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio in una seduta successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero previsto. A tal fine, entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza, il Presidente del Consiglio invia formale contestazione scritta al Consigliere interessato, il quale, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare, per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni. Il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni prodotte ed assume le conseguenti decisioni, con deliberazione a carattere costitutivo, da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

7 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 10 – Gruppi Consiliari

1 - Ogni gruppo è composto da almeno due Consiglieri; sono ammessi gruppi costituiti da un solo Consigliere purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio, oppure sia rimasto l'unico rappresentante della lista in cui è stato eletto, oppure costituisca il gruppo misto, che si può costituire anche con un solo Consigliere.

2 - Di ogni modifica deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio per la conseguente presa d'atto del Consiglio.

3 - Il Presidente del Consiglio decide sull'accettazione o meno della richiesta di nuova denominazione di un gruppo. Nel caso di non accettazione rinvia la questione al Consiglio per il suo esame.

4 - Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Gruppi Consiliari di strutture, servizi e fondi necessari per lo svolgimento delle loro attività.

5 - I Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato, il proprio capo-gruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto ed eventualmente dal Regolamento.

6 - In caso di mancata designazione viene considerato capo-gruppo il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata.

7 - I Gruppi Consiliari hanno diritto all'utilizzo gratuito delle Sale Civiche Comunali per iniziative correlate all'interesse locale.

ART. 11 - Conferenza dei Capi-Gruppo

1 - E' istituita la Conferenza dei Capi-Gruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.

2 - Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legittimamente lo sostituisce.

3 - E' convocata altresì su richiesta dei Capi-Gruppo qualora questi rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri o tre gruppi.

4 - Alla Conferenza partecipa il Sindaco o un suo delegato e possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni per la programmazione dei lavori ed ogniqualvolta si ritenga opportuno.

5 - Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

6 - Ai componenti la Conferenza dei Capi-Gruppo è corrisposto il gettone di presenza.

7 - Ai lavori della Conferenza partecipa, con funzioni di verbalizzazione il Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 12 – Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti, la cui durata coincide con il mandato del Consiglio stesso, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, tale comunque da garantire la rappresentanza di ogni Gruppo consiliare.

2 - Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio.

3 - In Commissione possono essere date risposte ad interrogazioni ed interpellanze con le modalità previste dal Regolamento, salvo che il Consigliere chieda espressamente la risposta in sede di Consiglio.

4 - Il Consiglio può altresì istituire, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, e di esaminare questioni di particolare rilievo in relazione all'attività dell'Ente, determinandone la composizione e stabilendo altresì i termini entro i quali debbono riferire al Consiglio medesimo.

5 - Alle Commissioni sono riconosciuti i poteri necessari all'esercizio del mandato affidato; oltre all'esercizio delle prerogative riconosciute ai singoli Consiglieri dall'art.9 dello Statuto, le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia opposto il segreto d'ufficio, possono convocare dipendenti dell'Ente per l'audizione, possono avvalersi di esperti, previa delibera autorizzativa di spesa da parte della Giunta.

6 - Le Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma, sono costituite dal almeno 3 componenti. Quanto al funzionamento è comunque garantita la possibilità di relazioni di minoranza.

7 - In esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 44 comma 1) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Consiglio può anche istituire, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni Consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo o di garanzia. La presidenza di tali Commissioni dovrà essere attribuita a Consiglieri appartenenti a Gruppi di opposizione.

8 - Il regolamento di cui al precedente articolo 8 disciplina la istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per Gruppo, e l'attribuzione a ciascun Gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri Consiglieri eletti in Consiglio; precisa, altresì, ai fini di cui al precedente comma 7, i criteri per l'individuazione delle singole opposizioni, in relazione alla composizione del Consiglio vigente al momento della costituzione, ai fini dell'attribuzione alle stesse della presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove le stesse vengano costituite.

ART. 13 – Presidenza e convocazione del Consiglio

1 - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2 - E' convocata dal Sindaco del Comune e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale.

3 - In tale seduta che si aprirà con l'Inno di Mameli il Consiglio procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione nel proprio seno del Presidente.

4 - Il Presidente del Consiglio è eletto con voto segreto a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio. Ove nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta ad un secondo scrutinio, per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Qualora anche il suddetto quorum non dovesse essere raggiunto, in successivi scrutini è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5 - Con le stesse modalità, e nella stessa seduta, è eletto un Vice Presidente. In attuazione del principio di garanzia e di partecipazione delle minoranze, una delle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio è riservata a Consiglieri appartenenti a Gruppi di minoranza consiliare.

6 - Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente esecutive.

7 - Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo in ordine al calendario dei lavori; convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, raccorda il lavoro delle Commissioni e ne riceve le conclusioni; assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al precedente articolo 8.

8 - In caso di assenza e impedimento del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Consigliere che segue quest'ultimo in ordine di anzianità.

9 - Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento di cui al precedente articolo 8.

10 - In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso non inferiore alle 24 ore.

11 - Le sedute si svolgono, di norma, presso la sede del Comune.

12 - Le sedute sono pubbliche ed il loro svolgimento è disciplinato dal Regolamento, che altresì prevede i casi nei quali si è tenuti a procedere in assenza del pubblico.

13 - Il Presidente del Consiglio, o colui che lo sostituisce ai sensi del precedente comma 8, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri od il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inerzia provvede alla convocazione il Sindaco.

14 - Il Presidente del Consiglio può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da un quarto dei componenti il Consiglio ed approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

15 - Nel Bilancio di previsione è previsto un fondo annuale per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza del Presidente e dei consiglieri e relative connesse iniziative. Tale fondo è utilizzato secondo quanto previsto dal Regolamento.

16 - Sarà assegnato al Presidente del Consiglio ed ai Gruppi Consiliari un adeguato spazio per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

17 - L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Presidente e dei Gruppi Consiliari un dipendente che coordini i lavori del Consiglio Comunale e che assista alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo con funzioni di verbalizzazione.

ART. 14 – Validità delle sedute e votazione

1 - Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati in prima convocazione e con l'intervento di almeno un terzo in seconda convocazione. Il quorum richiesto per la seconda convocazione è determinato senza computare il Sindaco.

2 - Nessuna delibera è valida se non viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto, fatti salvi i casi in cui dalla legge e dallo Statuto sia richiesta una maggioranza qualificata.

3 - I Consiglieri possono esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità: a favore, astenendosi, contro.

4 - Le votazioni hanno luogo in forma palese, anche con votazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Regolamento stabilisce altresì i casi nei quali si procede a scrutinio segreto che non risultino già determinati dallo Statuto.

5 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

ART. 15 - Giunta

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione ed opera mediante deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio al quale riferisce sulla propria attività e nei cui confronti svolge attività propositiva e di stimolo.

ART. 16 - Composizione

1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori fissato per legge.

ART. 17 – Nomina della Giunta

Presentazione delle linee programmatiche

1 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Nella nomina il Sindaco assicura un'equilibrata presenza di genere ed indica, altresì, l'ordine di sostituzione del Sindaco medesimo nei casi di sua assenza o impedimento.

2 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori sono stabilite dalla legge.

3 - Entro trenta giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente la seduta ogni Gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Sindaco le proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la Segreteria Generale, con gli atti della seduta.

4 - Il documento contenente le linee programmatiche è discusso ed approvato dal Consiglio.

Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Conto Consuntivo, le linee programmatiche possono essere, all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate quanto all'attuazione, con le medesime modalità relative alla approvazione.

5 - Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune, tenendo conto dei criteri di cui al precedente articolo 6, comma 3.

ART. 18 – Durata in carica

1 - La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2 - La cessazione dalla carica del Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

3 - Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

4 - La Giunta ed il suo Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia, secondo quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

ART. 19 - Competenze

1 - Nell'ambito delle competenze quali stabilite al precedente art. 15, la Giunta in particolare:

- predispone lo schema di bilancio di previsione e il DUP;

- adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

ART. 20 - Funzionamento

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del primo comma dell'art. 17, il quale fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

2 - Essa delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei presenti.

3 - Le sedute della Giunta non sono, di regola, pubbliche.

4 - La Giunta può disciplinare con propria deliberazione l'organizzazione della propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

ART. 21 - Assessori

1 - Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza.

2 - Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ma con diritto di intervento nelle discussioni, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.

3 - Illustrano al Consiglio in nome e per conto della Giunta le proposte avanzate dalla Giunta stessa.

4 - Rispondono ad interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

CAPO IV – IL SINDACO

ART. 22 - Sindaco

1 - Il Sindaco è responsabile della amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

2 - Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

3 - Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio presta giuramento davanti all'Assemblea di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4 - Distintivo del Sindaco è una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Comacchio, da portare a tracolla.

ART. 23 - Competenze

1 - Compete in particolare al Sindaco:

a) sottoscrivere gli atti di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.34, quarto comma e gli atti in cui è chiamata in causa la rappresentanza politica dell'Ente;

b) agire e resistere in giudizio e sottoscrivere transazioni previa deliberazione dell'organo competente;

c) promuovere la conclusione degli accordi di programma ed approvarli con atto formale;

d) rappresentare il Comune in tutte le forme collegiali ed associative alle quali lo stesso partecipa con un solo rappresentante e per le quali non sia richiesta una partecipazione diversamente qualificata, nel rispetto del divieto di incarichi e consulenze, con facoltà di delegare un Assessore, anche in maniera permanente, ma revocabile, informando il Consiglio nella prima seduta utile;

e) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dandone informazione al medesimo, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi;

f) provvedere ad ogni altra nomina, designazione e revoca in seno a commissioni e presso organismi diversi da quelli indicati alla precedente lettera e), di rappresentanti dell'Ente, non riservate per legge alla Giunta o al Consiglio garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi;

g) indire i referendum consultivi e proclamarne il risultato;

h) revocare o sostituire gli Assessori;

i) provvedere all'insediamento delle Commissioni e delle Consulte la cui nomina è di competenza dell'Amministrazione;

l) definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e nominare i titolari di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le procedure previste dal Regolamento apposito di cui agli artt. 32 e 33;

m) assegnare la funzione specifica in materia di azioni positive per la pari opportunità tra donna e uomo;

n) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto con eventuale emissione degli atti monocratici conseguenti, e nel rispetto del principio di separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza fissato dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni.

2 - I provvedimenti del Sindaco, salvo diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono definitivi.

ART. 24 – Vice Sindaco

1 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in ogni sua funzione nei casi di assenza e di impedimento o di temporanea vacanza.

2 - Coopera con il Sindaco nel coordinare l'attività della Giunta.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 – Disposizioni comuni agli Amministratori

1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli Amministratori sono regolati dalla Legge.

2 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e doveri di astensione sono determinati dalla Legge.

3 - Per gli Amministratori si osservano in materia di responsabilità le disposizioni di Legge.

ART. 26 – Regolamento organi

1 - Il Consiglio con propria deliberazione adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il Regolamento degli Organi e comunque di disciplina delle materie di cui al presente titolo, con riferimento anche all'entrata in carica e dimissioni degli Amministratori ed alla verbalizzazione degli atti, onde assicurare il miglior funzionamento e coordinamento degli organi per l'espletamento delle funzioni proprie, attribuite e delegate.

2 - Il medesimo Regolamento disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di candidati di cui all'art. 8.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 27 - Organizzazione

1 - Il Comune struttura i propri uffici in unità organizzative di diversa complessità secondo i criteri fissati al quarto comma dell'art.6 del presente Statuto, provvedendo alla determinazione del Regolamento di Organizzazione e della dotazione Organica ed alle necessarie variazioni, informate le rappresentanze sindacali.

2 - Il Regolamento disciplina le articolazioni, le attribuzioni ed il funzionamento delle unità organizzative.

ART. 28 - Personale

1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro secondo gli ambiti di competenza fissati dall'art.89 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

2 - La Giunta Comunale adotta il Regolamento di Organizzazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e definisce le modalità di conferimento della titolarità degli Uffici ed i relativi procedimenti concorsuali e selettivi.

CAPO II - SEGRETARIO

ART. 29 - Segretario

1 - Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, nominato dal Sindaco - da cui dipende funzionalmente - tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

2 - I compiti e le attribuzioni del Segretario Generale sono stabiliti dall'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni; egli esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 30 – Vice Segretario

1 - Il Sindaco conferisce ad uno dei Dirigenti in servizio in possesso dei titoli accademici per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, l'incarico di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

CAPO III – DIRIGENTI

ART. 31 - Competenze

1 - Il Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente.

2 - La revoca degli incarichi è disposta dal Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, previa contestazione all'interessato, con le modalità e garanzie previste dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale riferita agli Enti Locali.

3 - Ai Dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle funzioni dell'Ente, con direzione delle unità organizzative di maggior rilevanza, quali indicate dal Regolamento, e secondo le modalità nello stesso previste.

4 - Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano il Comune verso l'esterno, ivi compresa l'adozione di ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune stesso, nel rispetto del principio di separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza fissato dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni.

5 - Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti riservati agli Organi, e provvedono all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi medesimi. Spettano ad essi, in particolare, i compiti elencati all'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 citato, nonché gli atti loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.

6 - La competenza dei Dirigenti nelle materie indicate al presente articolo é riferita all'ambito di attività dell'unità organizzativa alla quale sono rispettivamente preposti secondo la specifica disciplina dettata dal Regolamento.

7 - Gli atti dei Dirigenti sono definitivi.

8 - I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli Uffici e dei Servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

9 - Nell'organizzazione e nell'utilizzazione delle risorse assegnate, i Dirigenti agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.

ART. 32 – Rapporti a tempo determinato

1 - Il Sindaco può provvedere, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sentito il parere della Giunta, alla copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante la costituzione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato.

ART. 33 – Collaborazioni esterne

1 - Il Sindaco può, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, conferire, sentito il parere della Giunta, incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 - Responsabilità

1 - Per il personale di cui al presente titolo si osservano in materia di responsabilità le disposizioni di legge.

ART. 35 - Regolamenti

1 - La Giunta disciplina con appositi regolamenti le materie di cui al presente titolo, anche negli aspetti ai quali nei precedenti articoli non si sia fatto esplicito rinvio.

TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36 – Forma di gestione

1 - Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità comunale, nelle forme elencate nel I comma dell'art. 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nonché degli artt. 113 e 113-bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, ovvero mediante le convenzioni e i consorzi rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 della medesima legge.

2 Il Comune riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

-Il Comune riconosce il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

-Il Comune riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000".

CAPO II – AZIENDA SPECIALE

ART. 37 – Costituzione dell'azienda

1 - Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può costituire aziende speciali, nei limiti e con le modalità previste per legge.

2 - L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3 - La costituzione dell'azienda speciale avviene mediante deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con la quale si approva lo statuto aziendale ed il piano tecnico finanziario e si conferisce il capitale di dotazione.

4 - Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda quali individuati dalla legge e nel rispetto di questa dallo statuto dell'azienda speciale, l'esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati della gestione ed il provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, sempre con le modalità fissate dalla legge e dallo Statuto.

ART. 38 – Organi dell'azienda

1 - Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, il Presidente ed il Direttore.

2 - Il provvedimento di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché dell'avvenuta valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

3 - Il Direttore é nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso o per scelta diretta.

4 - Le modalità di nomina e di revoca sono disciplinate dallo statuto aziendale.

5 – La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge n.120/2011.

CAPO III - ISTITUZIONI

ART. 39 – Costituzione delle istituzioni

1 - Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire istituzioni, nei limiti e con le modalità previste per legge.

2 - L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3 - La costituzione della istituzione avviene mediante delibera del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 40 – Organi della istituzione

1 - Organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2 - Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da componenti in numero pari non superiore a sei, è nominato dal Sindaco del Comune e dura in carica quanto l'organo che lo ha nominato. Le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Consiglio. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge n.120/2011.

3 - Il provvedimento di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché dell'avvenuta valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

4 - Le modalità di nomina e di revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o di singoli membri sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 41 – Il Direttore

1 - Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è scelto tra i dipendenti del Comune ovvero nominato per concorso pubblico o con contratto a tempo determinato, nel rispetto dei regolamenti provinciali, su indicazione e comunque con il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

ART. 42 – Competenze e funzionamento

1 - Il Comune con la deliberazione costitutiva della istituzione provvede a:

- determinare i servizi sociali attribuiti nonché le finalità e gli indirizzi generali;
- conferire il capitale di dotazione;
- individuare il personale da assegnare;
- approvare apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione.

2 - L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia , efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi , compresi i trasferimenti.

3 - Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali dell'istituzione, quali Bilanci, Conti Consuntivi, Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, nonché gli altri atti indicati nel Regolamento previsto al primo comma del presente articolo. Il Consiglio assicura inoltre la copertura a carico del Bilancio Comunale degli eventuali costi sociali.

ART. 43 – Indennità

1 - Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano le indennità ed i rimborsi spese eventualmente previsti per legge.

CAPO IV – SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 44 – Nomina e revoca degli Amministratori e Sindaci

1 - Per l'esercizio di servizi pubblici locali il Comune può costituire o partecipare, secondo le previsioni di legge, a Società per azioni o a Società a responsabilità limitata.

2 - Alla nomina degli Amministratori o Sindaci di competenza comunale provvede il Sindaco.

3 - Il provvedimento di nomina deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché dell'avvenuta valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

4 - Alla revoca provvede parimenti il Sindaco con atto motivato.

5 – Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione alla carica di Consigliere Comunale nonché le disposizioni della Legge n.120/2011 in materia di rappresentanza di genere.

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – CONVENZIONI E UNIONI DI COMUNI

ART. 45 – Convenzioni e Unioni di Comuni

1 - Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Comuni o Province.

2 - Le convenzioni devono rispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3 – Il Comune per la gestione associata di funzioni e servizi può costituire con altri comuni un' Unione di Comuni in conformità all'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CAPO II - CONSORZI

ART. 46 - Consorzi

1 - Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni o con Province un Consorzio in conformità dell'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nei limiti e con le modalità previste per legge.

CAPO III – ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 47 - Promozione

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, della Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco del Comune, nel caso di competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - L'accordo consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, espresso per il Comune con deliberazione del Consiglio, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 48 - Partecipazione

1 - Il Comune può altresì partecipare ad accordi di programma promossi dal Presidente della Regione o dal Sindaco di un Comune, in relazione alla competenza primaria o prevalente.

2 - L'adesione all'accordo è espressa con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 49 - Vigilanza

1 - La vigilanza di cui al settimo comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 è esercitata da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune nei casi di cui all'art. 47.

2 - Il Sindaco rappresenta altresì il Comune negli accordi di cui all'art. 48 quando l'accordo stesso preveda un solo rappresentante dell'Ente.

TITOLO VI – FINANZA BENI E CONTRATTI

ART. 50 – Finanza comunale

1 - L'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge, riconosce al Comune autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe nell'ambito di quanto stabilito dal proprio Statuto, dai propri Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3 - I rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Comune dalla Regione, sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura la copertura dei conseguenti oneri.

ART. 51 – Bilancio di previsione

1 - La gestione economica e finanziaria del Comune si svolge attraverso il Bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta ed entro il termine e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2 - Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.

3 - Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo la specifica disciplina attuativa prevista dal Regolamento di Contabilità.

4 - Nel caso in cui il bilancio di previsione non venga approvato nei termini di legge, provvederà il Prefetto per quanto di competenza.

ART. 52 – Conto Consuntivo

1 - Il conto consuntivo, predisposto dalla Giunta, è deliberato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il termine fissato dalla Legge, il conto consuntivo comprende:

a) rendiconto finanziario;

b) conto del patrimonio;

c) conto economico.

2 - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta secondo i criteri di cui al sesto comma dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con le ulteriori specificazioni previste dal Regolamento di Contabilità.

3 - Alla proposta di delibera consiliare è altresì allegata apposita relazione del Collegio dei Revisori attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché esprimente eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione.

ART. 53 – Collegio dei Revisori

1 - Il controllo e la revisione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale è svolto dal Collegio dei Revisori nominati con le modalità previste per legge.

2 - Al fine dell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori:

- dispone dei mezzi assegnati dalla Amministrazione in conformità al regolamento di contabilità;

- può accedere agli atti e documenti dell'ente;

- ha diritto di ricevere gli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio.

3 - Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità di espletamento delle funzioni di collaborazione, vigilanza, certificazione e proposta nonché il funzionamento del Collegio stesso.

ART. 54 – Controllo economico interno

1 - Il Comune adotta sistemi di controllo interno al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed efficacia gli obiettivi prefissati.

2 - A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di controllo della gestione basate su una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria.

3 - I sistemi di controllo di cui al primo comma nonché le informazioni risultanti sono a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 55 – Beni comunali

- 1 - Il Comune ha propri demanio e patrimonio in conformità alla classificazione dei beni prevista dalla legge.
- 2 - Dei beni stessi é tenuto apposito inventario, costantemente aggiornato, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
- 3 - Il medesimo regolamento disciplina altresì la gestione dei beni immobili e mobili nel rispetto delle competenze fissate dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 56 – Regolamento di contabilità

1 - Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto la disciplina della finanza e della contabilità forma oggetto di apposito regolamento.

ART. 57 - Contratti

1 - L'attività contrattuale del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, è disciplinata dall'apposito regolamento.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

ART. 58 – Pubblicità degli atti

1 - Tutti gli atti ed i documenti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti temporaneamente l'esibizione in tutto o in parte, conformemente a quanto previsto dalla legge o dal Regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o di Enti.

2 - Il Comune in conformità al criterio stabilito dall'art. 6, ultimo comma, dello Statuto provvede ad assicurare la più idonea pubblicità dei propri atti ed informazioni relative all'attività svolta e comunque di interesse della comunità comunale.

ART. 59 – Diritto di accesso

1 - I cittadini e coloro comunque interessati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti del Comune e delle sue Istituzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, improntate a semplificazione e snellezza procedurale.

2 - Il Regolamento disciplina altresì il diritto di ottenere il rilascio di copia degli atti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, stabilendone altresì modalità e criteri di calcolo.

3 - Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti ed i documenti riservati a norma del primo comma dell'art. 58 nonché quelli individuati per categoria, per ragioni di riservatezza, dal Regolamento.

ART. 60 – Partecipazione al provvedimento

1 - Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si conforma alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed alla disciplina operativa prevista dal Regolamento.

CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 – Istanze, petizioni e proposte

1 - I cittadini e gli interessati, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco dirette a promuovere interventi nelle materie di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.

2 - Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte e vagliate in tempi brevi dalla Conferenza dei Capi Gruppo che deciderà la loro eventuale discussione all'interno del Consiglio Comunale.

3 - Il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro, secondo quanto stabilito nel Regolamento di partecipazione, nel quale le istanze, petizioni e proposte sono definite.

ART. 62 – Consultazione

1 - La Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri Comunali, può disporre la consultazione mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo della popolazione interessata ad una materia di competenza locale.

ART. 63 – Referendum consultivo

1 - L'iniziativa di referendum consultivi su materie di interesse generale di competenza del Comune spetta ad almeno 1.500 elettori residenti nel Comune. Il numero delle firme necessarie deve essere raggiunto in un periodo non superiore a quattro mesi.

2 - Non possono formare oggetto di referendum:

- a) atti di elezione, nomine, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale del Comune e delle Aziende e Istituzioni;
- c) regolamenti interni del Comune;
- d) bilanci, tributi e contabilità;
- e) oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) oggetti deliberati con impegni finanziari relativi a rapporti con terzi;
- g) pareri richiesti dalla legge.

3 - I quesiti referendari devono essere formulati con chiarezza.

4 - Il giudizio di ammissibilità sulla proposta referendaria compete al Consiglio, una volta raccolte almeno 300 firme ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro consegna sentito il parere obbligatorio e non vincolante ai fini dell'ammissibilità della materia oggetto del referendum, di una Commissione di esperti nominata all'inizio della legislatura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5 - Successivamente al giudizio favorevole di ammissibilità ed al termine della raccolta delle firme nel numero e nei termini previsti al precedente 1° comma, il Consiglio, sentito il parere non vincolante della Commissione di cui al precedente comma, si esprime sulla regolarità e completezza della documentazione relativa alla raccolta delle firme prescritte.

6 - Il referendum è indetto dal Sindaco entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente e non può svolgersi nei 6 mesi precedenti, né nei 6 mesi successivi alle elezioni del Consiglio Comunale, né in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali (Art. 8, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

7 - Per la validità del referendum non è prescritta la partecipazione di un numero minimo di persone aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato qualora ottenga il 50% dei voti validi.

8 - L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco, che ne iscrive apposito oggetto alla prima seduta utile del Consiglio per la discussione.

9 - Hanno diritto di voto tutti gli elettori del territorio comunale.

10 - La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio comunale. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 3% degli elettori residenti alla data delle ultime consultazioni elettorali in ciascuno dei Comuni interessati. In ogni caso il numero di firme non può essere superiore a quello previsto dal primo comma.

11 - Sono abilitati all'autentica delle firme i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni.

12. Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum in ogni sua fase. Sino all'approvazione dello stesso si applicano, in via transitoria, le norme regolamentari vigenti della Regione Emilia-Romagna, in quanto compatibili.

ART. 64 – Consulte ed altri organismi di partecipazione

1 - Il Comune può costituire Consulte quali organismi di partecipazione su materie riguardanti l'interesse e lo sviluppo della comunità comunale, valorizzando le libere forme associative.

2 - Tali Consulte sono istituite dal Consiglio Comunale con deliberazione che ne fissa la composizione nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza dei generi, ne individua le materie di competenza, ne disciplina le funzioni di carattere consultivo, propositivo o comunque di collaborazione.

3 - La deliberazione istitutiva prevede altresì i mezzi e le risorse di cui le Consulte possono avvalersi.

4 - In materia di pari opportunità il Regolamento prevede forme adeguate di rappresentanza e ne disciplina il funzionamento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 – Revisione dello Statuto

1 - Le modifiche o le integrazioni statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

ART. 66 - Regolamenti

1 - I Regolamenti per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2 - Fino all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili.

3 - I Regolamenti indicati nel presente Statuto e le loro eventuali modifiche debbono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 67 - Raccolta

1 - Il Comune cura la pubblicazione, in apposita raccolta, del presente Statuto e di tutti i Regolamenti.